

**Causa C-143/22**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

1° marzo 2022

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

24 febbraio 2022

**Ricorrenti:**

Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE)

Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

Association de recherche, de communication et d'action pour l'accès aux traitements (ARCAT)

Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE)

Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI)

Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI)

Ligue des droits de l'homme (LDH)

Le Paria

Syndicat des avocats de France (SAF)

SOS – Hépatites Fédération

**Resistente:**

Ministre de l'Intérieur

---

**CONSEIL D'ÉTAT** (Consiglio di Stato, Francia)

in sede  
contenziosa

[OMISSIS]

Visti i seguenti procedimenti:

1° Nel procedimento n. 450285, [OMISSIS] [procedura], [OMISSIS] [i ricorrenti] chiedono al Conseil d'État di:

1°) annullare per eccesso di potere l'ordinanza n. 2020-1733, del 16 dicembre 2020, recante la parte legislativa del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo [in prosieguo: il «CESEDA» o il «codice»];

2°) [OMISSIS] [procedura]

I ricorrenti sostengono quanto segue:

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

– nella misura in cui rendono applicabile il regime di respingimento in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 del «codice frontiere Schengen», in sede di verifiche effettuate a una frontiera interna, le nuove disposizioni dell'articolo L. 332-3 del codice violano le disposizioni [dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)] della direttiva 2008/115/UE come interpretate dalla CGUE nella sentenza [del 19 marzo 2019, Arib e a, C-444/17, EU:C:2019:220] e l'autorità di cosa giudicata della decisione n. 428178, del 27 novembre 2020, del Conseil d'État in sede contenziosa; se il Conseil d'État non seguisse tale ragionamento, sarebbe tenuto a sottoporre una questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Con un controricorso, registrato il 18 ottobre 2021, il ministre de l'intérieur (ministro dell'Interno, Francia) [OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione

pregiudiziale] chiede il rigetto delle altre domande proposte con il ricorso. Egli sostiene che i motivi dedotti a sostegno di tali domande sono infondati.

2° Nel procedimento n. 450288, [OMISSIS] [procedura], [OMISSIS] [i ricorrenti] chiedono al Conseil d'État di:

1°) annullare per eccesso di potere il decreto n. 2020-1734, del 16 dicembre 2020, recante la parte regolamentare del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo;

2°) [OMISSIS] [procedura]

I ricorrenti sostengono quanto segue:

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

— nella misura in cui rendono applicabile il regime di respingimento in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, in sede di verifiche effettuate a una frontiera interna, le disposizioni dell'articolo R. 332-1 del CESEDA violano le disposizioni [dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)] della direttiva 2008/115/UE come interpretate dalla CGUE nella sentenza [del 19 marzo 2019, Arib e a, C-444/17, EU:C:2019:220] e la summenzionata decisione n. 428178 del Conseil d'État in sede contenziosa; se il Conseil d'État non seguisse tale ragionamento, sarebbe tenuto a sottoporre una questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Con controricorso, registrato il 18 ottobre 2021, il ministre de l'intérieur chiede il rigetto del ricorso. Egli sostiene che i motivi adottati dai ricorrenti sono infondati.

[OMISSIS] [procedura]

Visto:

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

– il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

– il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

– la direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

– la sentenza [del 19 marzo 2019, Arib e a., C-444/17, EU:C:2019:220];

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

[OMISSIS] [procedura]

Considerando quanto segue:

Quadro normativo:

- 1 Ai sensi dell'articolo 52 della loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (legge del 10 settembre 2018 per un'immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo e un'integrazione riuscita): *«Alle condizioni previste dall'articolo 38 della Costituzione, ed entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di promulgazione della presente legge, il Governo è autorizzato a procedere, con ordinanza: /1° a una nuova formulazione della parte legislativa del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo, al fine di modificarne l'impianto sistematico, di chiarirne la formulazione e di includervi le disposizioni di altri codici o non codificate che rientrano nel campo d'applicazione della legge e che riguardano direttamente l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Francia./ La nuova codificazione ai sensi del presente punto è effettuata a diritto invariato e fatte salve le modifiche che si rendano necessarie per garantire il rispetto della gerarchia delle norme e la coerenza redazionale dei testi, armonizzare l'ordinamento, rimediare agli errori e alle lacune della codificazione e abrogare le disposizioni, codificate o non codificate, obsolete o divenute prive di oggetto; (...)/[OMISSIS]»*
- 2 Sulla base di tale delega legislativa, [OMISSIS] [non rilevante] il Governo ha adottato l'ordinanza del 16 dicembre 2020 recante la parte legislativa del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo (CESEDA). In pari data è stato adottato il decreto recante la parte regolamentare del medesimo codice. L'associazione Avocats pour la défense des droits des étrangers (Avvocati per la difesa dei diritti degli stranieri) e le altre associazioni ricorrenti chiedono l'annullamento, per eccesso di potere, di tale ordinanza e di tale decreto con ricorsi che vertono su questioni analoghe e che occorre, pertanto, riunire al fine di statuire con un'unica decisione.
- 3 [OMISSIS] [ricevibilità]

Per quanto concerne la legalità esterna dell'ordinanza e del decreto impugnati:

4 [OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Per quanto concerne la legalità interna dell'ordinanza:

[OMISSIS]

5 [OMISSIS]

6 [OMISSIS]

7 [OMISSIS]

8 [OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Per quanto riguarda il libro III che comprende le disposizioni relative all'ingresso degli stranieri in Francia:

Quanto alle disposizioni dell'articolo L. 332-3 del CESEDA relative alla possibilità di disporre il respingimento alle frontiere interne nei confronti dei cittadini di paesi terzi:

9 Da un lato, l'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) prevede che, in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne alle condizioni previste dal titolo III, capo II, «*si applicano mutatis mutandis*» le pertinenti disposizioni del titolo II di tale regolamento, relativo alle frontiere esterne. L'articolo 14 del codice frontiere Schengen, che rientra nel titolo II di tale regolamento, prevede la possibilità di disporre il respingimento dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste [dall'articolo 6, paragrafo 1] e non rientrino nelle categorie di persone di cui [all'articolo 6, paragrafo 5] del medesimo regolamento. Dall'altro lato, [dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)] della direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, risulta che gli Stati membri possono decidere di non applicare tale direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti «*a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo [14] del codice frontiere Schengen, ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro*».

- 10 Nella sua sentenza del 19 marzo 2019, Arib e a. (C-444/17), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato quanto segue: *«L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (...) in combinato disposto con l'articolo 32 del [codice frontiere Schengen], deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell'articolo 25 di tale regolamento, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro».*
- 11 Nella sua decisione n. 428175, del 27 novembre 2020, il Conseil d'État, pronunciandosi in sede contenziosa, ha dichiarato che le disposizioni dell'articolo L. 213-3-1 del CESEDA, nella versione risultante dalla summenzionata legge del 10 settembre 2018 - le quali prevedevano che, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 poteva essere sottoposto a respingimento alla frontiera alle condizioni dell'articolo L. 213-2 del medesimo codice qualora fosse entrato nel territorio metropolitano [francese] attraversando una frontiera terrestre interna senza esservi autorizzato e fosse stato controllato nel raggio di dieci chilometri da tale frontiera - sono contrarie alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE come interpretate dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 12 Le disposizioni dell'ordinanza impugnata non riprendono le disposizioni dell'articolo L. 213-3-1 del CESEDA nella sua versione precedente e non violano quindi l'autorità di cosa giudicata della decisione del Conseil d'État. Tuttavia, il secondo comma dell'articolo L. 332-3 del CESEDA, risultante dall'ordinanza impugnata, prevede che possa essere adottato un provvedimento di respingimento «in sede di verifiche effettuate ad una frontiera interna» in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.
- 13 Alla luce della formulazione delle disposizioni menzionate al punto 9 e della motivazione della summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la questione se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste dal titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2016/399, lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, che si presenti a un valico di frontiera autorizzato, fisso o mobile, privo di documenti che giustifichino l'autorizzazione all'ingresso o il diritto di soggiornare in Francia, possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, in sede di verifiche

effettuate a tale frontiera, sulla base dell'articolo 14 di tale regolamento, senza che la direttiva 2008/115/CE sia applicabile, è determinante ai fini della soluzione della controversia di cui è investito il Conseil d'État e solleva una seria difficoltà di interpretazione del diritto dell'Unione europea. Si rende, pertanto, necessario adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, sino alla pronuncia di quest'ultima, sospendere il procedimento relativo alle domande del ricorso n. 450285 dirette contro l'articolo L. 332-3 del CESEDA, nella versione risultante dall'ordinanza impugnata.

[OMISSIS]

14 [OMISSIS]

15 [OMISSIS]

16 [OMISSIS]

17 [OMISSIS]

18 [OMISSIS]

19 [OMISSIS]

20 [OMISSIS]

21 [OMISSIS]

22 [OMISSIS]

23 [OMISSIS]

24 [OMISSIS]

25 [OMISSIS]

26 [OMISSIS]

27 [OMISSIS]

28 [OMISSIS]

29 [OMISSIS]

30 [OMISSIS]

- 31 [OMISSIS]
- 32 [OMISSIS]
- 33 [OMISSIS]
- 34 [OMISSIS]
- 35 [OMISSIS]
- 36 [OMISSIS]
- 37 [OMISSIS]
- 38 [OMISSIS]
- 39 [OMISSIS]
- 40 [OMISSIS]
- 41 [OMISSIS]
- 42 [OMISSIS]
- 43 [OMISSIS]
- 44 [OMISSIS]
- 45 [OMISSIS]
- 46 [OMISSIS]
- 47 [OMISSIS]
- 48 [OMISSIS]
- 49 [OMISSIS]
- 50 [OMISSIS]
- 51 [OMISSIS]
- 52 [OMISSIS]
- 53 [OMISSIS]

54 [OMISSIS]

55 [OMISSIS]

56 [OMISSIS]

57 [OMISSIS]

58 [OMISSIS]

59 [OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Considerazioni conclusive:

60 [OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

61 Occorre inoltre sospendere il procedimento relativo alle domande di annullamento proposte con il ricorso n. 450285 nella parte in cui vertono sul secondo comma dell'articolo L. 332-3 del CESEDA, risultante dall'ordinanza impugnata, sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale menzionata al punto 13.

[OMISSIS]

62 [OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

DECIDE QUANTO SEGUE:

-----

Articolo 1: Il procedimento relativo alle domande del ricorso n. 450285, dirette contro l'articolo L. 332-3 del CESEDA, è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla seguente questione: Se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste dal titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2016/399, lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, in sede di verifiche effettuate a tale frontiera, sulla base dell'articolo 14 di tale regolamento, senza che la direttiva 2008/115/CE sia applicabile.

[OMISSIS] [non rilevante ai fini della questione pregiudiziale]

[OMISSIS]

[OMISSIS] [procedura]

DOCUMENTO DI LAVORO